



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 681 del 14 DIC. 2023

OGGETTO: rinnovo della convenzione passiva con la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per attività di Fisica Sanitaria da svolgersi presso i Presidi Ospedalieri dell'ASST Gaetano Pini – CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 14 DIC. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento, con annotazione:

- al Conto n. 510.020.00029 "Consulenze non sanitarie ATS/ASST della Regione" del Bilancio di Esercizio 2024 pari a complessivi € 28.180,00 (IVA inclusa) per il periodo 01/01/2024 - 30/06/2024.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 681 del 14 DIC. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, Legge del 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, Legge del 27/12/1997 n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari";
- l'art. 1, comma 2, lett. a), Legge Regionale del 27/12/2006 n. 30, come sostituito dalla Legge Regionale del 06/08/2010 n. 14 e successivamente modificato dalla Legge Regionale del 27/11/2020 n. 22, che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgano reciprocamente tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- il D.Lgs. del 31/07/2020 n. 101, in forza del quale il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure idonee ad assicurare ai lavoratori il servizio di sorveglianza fisica al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza, in favore degli stessi, contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

Premesso che tra l'ASST Gaetano Pini-CTO e l'ASST Niguarda intercorre un rapporto di collaborazione, a far data dal 2022, per le attività di sorveglianza fisica dei soggetti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti e di verifica sulle apparecchiature fonti di radiazioni ionizzanti e non, entrambe essenziali per la sicurezza dei lavoratori, nelle more di conclusione delle procedure concorsuali per l'assunzione di specifica figura professionale;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 275 dell'11/05/2023, con la quale, per tutte le motivazioni ivi riportate e qui integralmente richiamate *per relationem*, è stata autorizzata l'integrazione della convenzione in essere attraverso la stipula di un addendum che prevede in particolare:

- la proroga delle attività di sorveglianza fisica a favore dei dipendenti dell'ASST Gaetano Pini - CTO dal 01/07/2023 sino al 31/12/2023;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 681 del 14 DIC. 2023

- l'attribuzione dell'incarico all'ASST Niguarda per le attività di Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto RMN presente presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, di Addetto Sicurezza Laser e Addetto Fisica Medica;
- l'utilizzo della strumentazione in dotazione della S.C. Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda;
- la verifica sulle nuove apparecchiature;
- l'estensione della sorveglianza fisica da parte dell'Esperto di Radioprotezione a favore degli specializzandi/studenti nelle more di definizione del nuovo Accordo in materia da parte dell'Università degli Studi di Milano;

Preso atto, *medio tempore*, che l'Università degli Studi di Milano ha definito con gli Enti Sanitari qualificati Poli Ospedalieri di Primo Accesso (POC1) i nuovi accordi in materia di obblighi e responsabilità di cui ai Decreti Legislativi n. 81/2008 e n. 101/2020, attraverso la stipula di specifici Addendum integrativi con specifico riferimento alle Scuole di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione (31/10/2023), Radiodiagnostica (07/11/2023) e Ortopedia e Traumatologia (09/11/2023), che, in sintesi:

- individuano l'ASST Gaetano Pini – CTO, tra le altre, quale Ente Ospedaliero Convenzionato di secondo accesso (EOCS);
- prevedono in capo ai Poli Ospedalieri di primo accesso (POC1) le attività principali di sorveglianza sanitaria e fisica in fase preventiva;
- stabiliscono in capo agli EOCS attività residuali di sorveglianza fisica, quali la sorveglianza dosimetrica, prevedendo due differenti tariffe a rimborso, a seconda che gli specializzandi/studenti siano classificati non esposti (€ 15,00/studente) o esposti di categoria A o B (€ 30,00/studente) dagli Esperti di Radioprotezione dei POC1;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 01/12/2023, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha concluso l'iter procedurale per l'assunzione di n.1 Dirigente Fisico che prenderà servizio con decorrenza dal 16/01/2024;
- il Dirigente Fisico di nuova assunzione necessita, ai fini dell'acquisizione di esperienza sul campo, di un periodo di affiancamento e formazione per un periodo stimato di sei mesi (01/01/2024-30/06/2024).

Considerata l'approssimarsi della scadenza contrattuale della convenzione vigente il 31/12/2023 e la necessità di garantire, in via continuativa:

- l'attività di sorveglianza fisica, nel rispetto della normativa vigente in materia, al personale dipendente;
- l'attività di sorveglianza dosimetrica a favore dei "lavoratori esterni" tra cui gli specializzandi e studenti presenti in Azienda;
- l'incarico di Esperto Responsabile della Sicurezza di tutti gli impianti di RNM dell'ASST Gaetano Pini-CTO;
- gli incarichi e le attività di supporto per l'espletamento professionale di Addetto alla Sicurezza Laser e in Fisica Medica;

Atteso che:

- con nota del 12/10/2023 la UOC Affari Generali e Legali ha richiesto all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, il rinnovo della convenzione vigente nelle more del completamento del processo di internalizzazione delle prestazioni in argomento per il periodo 01/01/2024 - 30/06/2024;
- con nota del 28/11/2023, l'ASST Niguarda ha accolto la predetta richiesta trasmettendo testo di convenzione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 681 del 14 DIC. 2023

Vista la convenzione, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, condivisa tra gli Uffici competenti da ultimo in data 12/12/2023, che prevede quanto di seguito specificato:

per l'ASST Niguarda l'impegno a prorogare sino al 30/06/2024:

- l'incarico di Esperto di Radioprotezione conferito alla dr.ssa Claudia Carbonini e le relative attività di sorveglianza fisica ai dipendenti e in via residuale agli specializzandi/studenti per la sorveglianza dosimetrica (art.1 – A);
- l'incarico di Esperto Responsabile della Sicurezza di tutti gli impianti di RMN dell'ASST Gaetano Pini-CTO conferito alla Dr.ssa Paola Enrica Colombo (art. 1 – B);
- gli incarichi le attività di supporto per l'espletamento professionale di: (art.1 – C):
 - Addetto alla Sicurezza Laser conferito alla dott.ssa Maria Bernadetta Ferrari quale;
 - Specialisti in Fisica Medica conferiti ai professionisti afferenti alla SC Fisica Sanitaria, di volta in volta incaricati;

per l'ASST Gaetano Pini-CTO l'impegno a corrispondere all'ASST Niguarda l'importo massimo complessivo di € 28.180,00 (IVA inclusa), per il periodo 01/01/2024 – 30/06/2024, per le attività sanitarie dettagliate nell'allegato A "Compensi" del presente atto, determinato dalle seguenti voci di costo:

- € 12.200,00 (IVA inclusa), per le attività di Esperto di Radioprotezione;
- € 7.320,00 (IVA inclusa), attività di Responsabile della Sicurezza dell'impianto RMN;
- € 5.000,00 (IVA esente) per le attività di Addetto alla Sicurezza Laser e Fisica Medica;
- € 3.660,00 IVA inclusa per l'uso della strumentazione dell'ASST Niguarda;

Precisato che la convenzione in argomento avrà durata dal 01/01/2024 sino al 30/06/2024 e potrà essere rinnovata per ulteriori 6 mesi;

Dato atto che, come attestato dalla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 28.180,00=IVA inclusa è annotato al conto di Bilancio dell'esercizio 2024, come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio, in atti;

Ritenuto, per quanto precede:

- di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva in essere con l'ASST Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'espletamento delle attività di Fisica Sanitaria da svolgersi presso i Presidi Ospedalieri dell'ASST Gaetano Pini - CTO;
- di demandare l'attuazione, il monitoraggio e la verifica della presente convenzione al Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 681 del 14 DIC. 2023

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva in essere con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'espletamento delle attività di Fisica Sanitaria da svolgersi presso i Presidi Ospedalieri dell'ASST Gaetano Pini - CTO;
2. di precisare che la convenzione in argomento avrà durata dal 01/01/2024 sino al 30/06/2024 e potrà essere rinnovata per ulteriori 6 mesi;
3. di dare atto che l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 28.180,00=IVA inclusa, è annotato al conto di Bilancio dell'esercizio 2024, come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di demandare l'attuazione, il monitoraggio e la verifica della presente convenzione al Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali – Area convenzioni

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
(Atti n. 2023-1.1.3 / 1.16)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 681 del 14 DIC. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 15 DIC. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefania Tripathi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

Convenzione per attività di Fisica Sanitaria

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda"), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Marco Bosio**

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito indicato come "ASST Gaetano Pini -CTO") con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1 - C.F. e P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott.ssa Paola Lattuada**

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
- con deliberazione n.642 del 29.12.2022 l'ASST Gaetano Pini -CTO e l'ASST Niguarda hanno stipulato convenzione ad oggetto prestazioni di Fisica Sanitaria, da svolgersi presso i Presidi dell'Aziendali dell'ASST Gaetano Pini -CTO, con scadenza il 31.12.2023;
 1. attività di tutoraggio sino al 31.12.2023, dei Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria dell'AST Niguarda per l'espletamento professionale di "Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica", di "Specialista in Fisica Medica" e di "Addetto alla sicurezza Laser";
 2. affidamento dell'incarico di Esperto di Radioprotezione attivo sino al 30.06.2023 alla dott.ssa Claudia Carbonini, dipendente dell'ASST Niguarda ed iscritta nell'elenco nominativo degli Esperti Qualificati di III grado al n.611;
- con deliberazione n.275 del 11.05.2023, le Parti hanno stipulato l'Addendum integrativo alla convenzione vigente che prevede:
 1. la proroga al 31.12.2023 della convenzione relativamente alle attività di competenza dell'Esperto di Radioprotezione sino al 31.12.2023;
 2. l'estensione della predetta convenzione anche agli studenti/specializzandi dell'Università di Milano (circa n. 200), in virtù del perfezionando accordo con l'Università degli Studi di Milano sugli obblighi di sorveglianza fisica e sanitaria previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n.101/2020 alle condizioni economiche pari a € 40,00 + IVA/lavoratore per l'attività di sorveglianza fisica;
 3. la designazione, con decorrenza 01.04.2023, di dirigenti fisici sanitari per l'espletamento delle attività di Esperto Responsabile della Sicurezza degli impianti di Risonanza Magnetica (Dr.ssa Paola Enrica Colombo) e di Addetto alla sicurezza Laser (Dr.ssa Bernadetta Ferrari);
 4. l'attività di Specialista in Fisica Medica svolte dal personale in carico alla SC di Fisica Sanitaria dell'ASST NIGUARDA per le attività che necessitano di tale professionalità anche ai sensi del D.Lgs 101/2020;

L'ASST Gaetano Pini – CTO è responsabile del corretto utilizzo e della custodia della strumentazione messa a disposizione da parte della SC Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda.

Per tutte le attività di cui ai punti A) B) C) e D) l'ASST Gaetano Pini – CTO corrisponderà all'ASST Niguarda i compensi dettagliati nell'**allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale.

Art. 2 - Modalità operative

Il Dirigente Fisico incaricato per l'espletamento delle attività di Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica, si impegna a concordare direttamente con il Direttore della Struttura di Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda o di un suo delegato, i periodi di accesso presso l'ASST Gaetano Pini-CTO e le prestazioni da effettuare in modo da non influire lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del Direttore della Struttura Complessa coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti fisici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti.

Le attività di cui al punto A dell'art. 1 vengono effettuate **fuori dell'orario di servizio**.

Le attività di cui al punto B dell'art. 1 verrà effettuata **fuori dall'orario di servizio**.

Le attività di cui al punto C dell'art. 1 vengono effettuate **all'interno dell'orario di servizio**.

Il Dirigente Fisico incaricato all'attività di tutoraggio si impegna a concordare direttamente con il Direttore della Struttura di Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda o di un suo delegato, i periodi di accesso presso l'ASST G. Pini-CTO e le prestazioni da effettuare in modo da non influire lo svolgimento delle attività istituzionali.

I professionisti dell'ASST Niguarda svolgeranno la loro attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASST Gaetano Pini-CTO con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

Art. 4 - Rendicontazione e fatturazione

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ente, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST Niguarda, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente **un ordine a budget annuale o un ordine a convalida** successivo all'emissione della fattura.

Nel caso in cui l'ASST Niguarda emetta fatture senza l'indicazione dell'ordine, per mancata generazione dello stesso da parte dell'ASST Pini CTO, esse non potranno essere rifiutate come riportato nella nota di Regione Lombardia del 5 dicembre 2022 prot. A1.2022.00996023. Il personale incaricato alle attività di convenzione trasmetterà semestralmente la **rendicontazione** delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, per la relativa fatturazione

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non

- l'ASST Gaetano Pini-CTO ha manifestato con nota prot n. 11954 del 12/10/2023 la necessità di rinnovare la convenzione vigente per ulteriori 6 mesi, sino al 30.06.2024 al fine di completare il processo di internalizzazione delle prestazioni in argomento;
- con nota del 28.11.2023 l'ASST Niguarda ha accolto la richiesta come sopra espressa condividendo il testo della convenzione, da ultimo, in data 12.12.2023;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 117 del C.C.N.L. dell'Area della Sanità del 19.12.2019

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti tipologie di prestazioni:

- A. Attività di sorveglianza fisica della radioprotezione** da parte dell'Esperto di Radioprotezione (dr.ssa Claudia Carbonini) per l'assolvimento dei compiti previsti dal D.lgs 101/2020, con particolare riguardo:
 - all'assolvimento dei compiti di cui agli artt. 130 e 131 del D.lgs 101/2020;
 - alle attività di sorveglianza dosimetrica degli specializzandi/studenti in qualità di lavoratori esterni (art. 112 del D.Lgs 101/2020);
 - alla predisposizione della documentazione tecnica a corredo delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 101/2020;
 - l'attività formativa prevista per dirigenti, preposti e lavoratori prevista dagli artt. 110 e 111 del D.Lgs 101/2020.
- B. Attività di Esperto Responsabile della Sicurezza** di tutti gli impianti di Risonanza Magnetica dell'ASST Gaetano Pini-CTO (Dr.ssa Paola Enrica Colombo), ai sensi del D.P.R. 542/94 e del D.M. 14/01/2021.
- C. Attività di Supporto per:**
 - l'espletamento professionale di "Addetto alla sicurezza Laser" da parte del professionista dipendente assunto dall'ASST Gaetano Pini-CTO tramite Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria;
 - l'espletamento professionale di "Specialista in Fisica Medica" da parte del professionista dipendente assunto dall'ASST Gaetano Pini-CTO tramite Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria.

I Fisici Dirigenti dell'ASST Niguarda che parteciperanno al progetto avranno funzioni di supporto, indirizzo ed affiancamento del personale che opererà presso l'ASST Gaetano Pini-CTO per le attività indicate.

Il Fisico Dirigente che verrà assunto dall'ASST Gaetano Pini-CTO potrà svolgere attività operativa e funzionale presso l'ASST Niguarda per un tempo non superiore a 1 giorno/settimana per formazione, addestramento e attività "sul campo".

D. Utilizzo strumentazione:

Le attività di cui ai punti B) e C) possono prevedere l'utilizzo della strumentazione in dotazione alla Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda, sempreché tale utilizzo non interferisca con l'attività istituzionale dell'ASST Niguarda stessa.

tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 5 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha **durata** dal **01/01/2024** sino al **30/06/2024**.

La convenzione potrà essere **rinnovata per ulteriori 6 mesi**, previa richiesta formale a mezzo comunicazione e-mail da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 6 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 7 – Trattamento dei dati

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'ASST Gaetano Pini-CTO, e di cui gli Incaricati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Responsabile Esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai compiti di carattere particolare ai sensi di quanto previsto dalla normativa.

L'ASST Niguarda vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal decreto legislativo n.196/2003, codice sulla privacy.

L'ASST Gaetano Pini-CTO e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 8 - Codice etico

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012, sezioni dei rispettivi Piani Integrati di Attività e Organizzazione e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale

Paola Lattuada

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore Generale

Marco Bosio

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Allegato A "Compensi"

➤ A) Attività di Esperto di Radioprotezione

Per l'attività di cui al punto A) del testo di convenzione, l'ASST Gaetano Pini-CTO corrisponderà all'ASST Niguarda un importo semestrale massimo di **€ 12.200,00** (IVA Inclusa) periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024.

➤ B) Attività di Esperto Responsabile della Sicurezza degli impianti di Risonanza Magnetica

Per le attività rientranti nel punto B del testo di convenzione, di seguito dettagliate, l'ASST Gaetano Pini - CTO corrisponderà all'ASST Niguarda l'importo massimo complessivo stimato in **€ 7.320,00** IVA inclusa.

- Consulenza in fase di progettazione per un nuovo impianto: € 2.000 IVA esclusa;
- Verifica periodica in materia di sicurezza di un nuovo impianto compresa di predisposizione di comunicazione di avvenuta installazione (CAI): € 2.000 IVA esclusa;
- Verifica periodica del corretto funzionamento dell'impianto (IVA esclusa):
 - o € 3.500/anno o frazione mensile per un impianto;
 - o € 2.000/anno per il secondo impianto nello stesso presidio o frazione mensile;
 - o € 1.500/anno per ogni successivo impianto nello stesso presidio o frazione mensile;
- Controlli di qualità o misure fisiche straordinarie nel sito RM: € 500/sessione;
- Corsi di aggiornamento o formazione del personale: € 250/lezione;
- Attività di consulenza varia per stesura di rapporti, relazioni tecniche inerenti ad attività di ottimizzazione conseguenti alle applicazioni di RM e/o altre attività di consulenza che l'ASST Gaetano Pini - CTO riterrà opportuno chiedere al Fisico identificato dalla S.C. Fisica Sanitaria.

➤ C) Attività di Supporto per Specialista in Fisica Medica e di Addetto alla Sicurezza Laser

Per l'attività di cui al punto C) del testo di convenzione l'ASST Gaetano Pini-CTO corrisponderà all'ASST Niguarda un importo semestrale massimo di **€ 5.000,00** (IVA esente) o frazioni mensili.

➤ D) Utilizzo della strumentazione in dotazione dell'ASST Niguarda

Per le attività di cui ai punti **B)** e **C)** su citati qualora sia necessario l'utilizzo della strumentazione in dotazione della SC Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda, l'ASST Gaetano Pini - CTO corrisponderà un importo massimo semestrale di **€ 3.660,00** (Iva inclusa) o frazioni mensili.